

SINTESI NOVITA' DECRETO "RILANCIO" - D.L. 34/2020 - EMERGENZA COVID19

1) CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA (CIGO)

COS'È

Strumento di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, che interviene in caso di sospensione (a zero ore) o riduzione dell'attività lavorativa (ad orario ridotto, alternando fasi di produzione a fasi di sospensione) dell'attività produttiva e dei lavoratori.

2) ASSEGNO ORDINARIO – FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE (FIS)

COS'È

Strumento di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, che interviene in caso di sospensione (a zero ore) o riduzione dell'attività lavorativa (ad orario ridotto, alternando fasi di produzione a fasi di sospensione) dell'attività produttiva e dei lavoratori.

Il FIS riguarda tutti i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, in relazione ai datori di lavoro che occupino mediamente più di 5 dipendenti.

COSA PREVEDONO

AMMONTARE

Il trattamento di CIGO e di Assegno Ordinario (D.Lgs. 148/2015) sono entrambi pari alla misura massima dell'80% della retribuzione ed in ogni caso non oltre i limiti dei massimali fissati dalla legge, che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate.

Il trattamento sostituisce la retribuzione dei lavoratori a cui è stata sospesa o ridotta l'attività lavorativa.

Il periodo di sospensione è coperto da contribuzione figurativa.

DURATA - (NOVITA')

I datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica, possono presentare domanda di concessione di CIGO o Assegno Ordinario connessa al COVID-19, per una durata massima di n.14 settimane complessive, per periodi compresi tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 agosto 2020.

Le settimane saranno fruibili in due distinti blocchi: il primo da n.9 settimane (quelle già previste dal Decreto Cura Italia, e successiva conversione in Legge), al completo esaurimento delle quali le aziende potranno richiedere un ulteriore blocco massimo di n.5 settimane, da utilizzarsi sempre entro il 31 agosto 2020.

Sarà, inoltre, riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di CIGO o Assegno Ordinario della durata massima di n.4 settimane, in aggiunta alle precedenti, da fruire tra il 01 settembre 2020 ed il 31 ottobre 2020.

Il limite complessivo di CIGO o Assegno Ordinario utilizzabile, pertanto, tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 ottobre 2020, sarà pari a n.18 settimane.

Per le aziende del settore turismo, fiere, congressi e spettacolo non trova applicazione l'articolazione temporale sopra indicata per la fruizione degli ammortizzatori sociali. Pertanto, le aziende potranno fruire delle n.5 settimane aggiuntive più le ulteriori n.4 settimane di ammortizzatori con causale Covid-19 anche per periodi di riduzione/sospensione dell'attività lavorativa antecedenti al 1° settembre e pertanto in continuità con il primo blocco di n. 14 settimane complessive spettanti.

MOTIVAZIONE

A seguito dell'entrata in vigore del Decreto Cura Italia, i datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento di CIGO e di Assegno Ordinario con causale "Emergenza COVID-19 NAZIONALE".

Le aziende possono chiedere l'integrazione salariale per "Emergenza COVID-19 nazionale" anche se hanno già presentato una domanda o hanno in corso un'autorizzazione con un'altra causale. Il periodo concesso con causale "Emergenza COVID-19 nazionale", infatti, prevarrà sulla precedente autorizzazione o sulla precedente domanda non ancora definita. Queste ultime saranno annullate d'ufficio per i periodi corrispondenti.

PROCEDURA

Si è esonerati dall'osservanza dei termini temporali del procedimento di informazione e consultazione sindacale di cui al D.Lgs. 148/2015, ferma restando l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che dovranno essere svolti, anche in via telematica, entro i tre giorni successivi a quello della richiesta.

Pertanto, anche per le proroghe degli interventi di CIGO o Assegno Ordinario, occorre rispettare tale procedura.

Per l'Assegno Ordinario, nel caso in cui si renda necessario l'accordo sindacale, lo stesso sarà ritenuto valido anche se stipulato successivamente alla presentazione dell'istanza.

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE - (NOVITA')

Si è dispensati dal rispetto dei limiti temporali normalmente previsti per la presentazione della domanda del trattamento di CIGO e di Assegno Ordinario.

Il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 è fissato al 31 maggio 2020.

Per i periodi successivi al 30 aprile 2020, i termini di presentazione sono fissati entro la fine del mese successivo alla data di inizio della sospensione o della riduzione.

I periodi di CIGO ed Assegno Ordinario sono esclusi dal conteggio delle durate massime complessive previste degli ammortizzatori sociali e dei limiti di utilizzo del D.Lgs. 148/2015.

Sono considerati, inoltre, neutri ai fini delle successive richieste e non sono soggetti all'applicazione della contribuzione addizionale.

MODALITA' DI EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE - (NOVITA')

Oltre all'ordinaria modalità di erogazione tramite conguaglio in favore dell'azienda, si potrà ricorrere al Pagamento Diretto al lavoratore da parte dell'INPS, senza che il datore di lavoro debba comprovare le difficoltà finanziarie dell'impresa.

In quest'ultima ipotesi, i datori di lavoro che non anticipino i relativi trattamenti, possono fare richiesta di Pagamento Diretto trasmettendo la relativa domanda entro il giorno 15 del mese di inizio del periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

Le sedi INPS competenti autorizzeranno tali domande entro il giorno 5 del mese successivo.

3) CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA (CIGD) - (NOVITA')

COS'È

Strumento di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, che interviene in caso di sospensione (a zero ore) o riduzione dell'attività lavorativa (ad orario ridotto, alternando fasi di produzione a fasi di sospensione).

Possono accedervi tutte le aziende del settore privato, anche con 1 solo dipendente, ivi inclusi quelle agricole, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per le quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario (CIGO, CIGS, FIS, Fondi di Solidarietà), in costanza di rapporto di lavoro.

Sono esclusi i datori di lavoro domestico.

AMMONTARE

Ai beneficiari è riconosciuto il trattamento d'integrazione salariale, la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori (ANF), per le ore di lavoro non prestate.

Il trattamento sostituisce la retribuzione dei lavoratori a cui è stata sospesa o ridotta l'attività lavorativa.

Limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di fruizione di CIGD, nei limiti previsti, il trattamento è equiparato a "lavoro" ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.

Importante novità è l'individuazione dell'INPS, e non più delle Regioni, come soggetto che dovrà procedere all'acquisizione, istruttoria e definizione delle istanze di CIGD.

Si prevede una specifica forma di anticipazione del 40% delle indennità di CIGD in presenza di richiesta con Pagamento Diretto e di presentazione di una serie di dati essenziali all'INPS entro 15 giorni dalla data di inizio della sospensione.

Il saldo sarà erogato dall'INPS dopo aver ricevuto i dati completi da parte delle aziende sulle ore effettivamente fruite nel periodo interessato.

DURATA - (NOVITA')

La richiesta di CIGD può essere presentata per i periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020, per una durata massima di n. 9 settimane, sulla base di quanto previsto dal Decreto Cura Italia.

A queste si aggiungeranno ulteriori n.5 settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiamo interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima delle n. 9 settimane stabilite.

È riconosciuto, inoltre, anche un eventuale ulteriore periodo di durata massima di n. 4 settimane di CIGD per periodi decorrenti dal 01 settembre 2020 al 31 ottobre 2020.

Anche in questo caso, il totale complessivo fruibile della CIGD sarà pari a n. 18 settimane.

MOTIVAZIONE

A seguito dell'entrata in vigore del Decreto Rilancio, ed in analogia ai trattamenti ordinari, i datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa, presenteranno istanza alla sede INPS competente per eventi riconducibili all'emergenza NAZIONALE da COVID-19. Si attendono, in ogni caso, le specifiche istruzioni INPS in merito che saranno emanate successivamente alla pubblicazione del Decreto Rilancio.

PROCEDURA - (NOVITA')

Ogni istanza di CIGD dovrà essere corredata da una informativa alle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative e firmatarie dell'accordo ed alla RSA/RSU (ove presente), da espletare anche per il tramite della propria Associazione di Categoria, quale la sede territoriali di Confindustria di riferimento.

L'istanza andrà trasmessa all'INPS, sulla base delle specifiche istruzioni che saranno emanate successivamente all'effettiva attuabilità del Decreto Rilancio, decorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione del Decreto stesso.

Successivamente, le istanze andranno presentate entro al fine del mese successivo l'inizio della sospensione o riduzione di orario.

MODALITA' DI EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE

Si prevede, come ulteriore novità e sulla base della lettura del testo del Decreto reso disponibile, la possibilità di erogare la prestazione con anticipo a cura del Datore di Lavoro mentre resta confermata la modalità del Pagamento Diretto al lavoratore.

Il datore di lavoro che si avvale del Pagamento Diretto da parte dell'Inps trasmetterà la domanda entro 15 giorni dall'inizio del periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, unitamente ai dati definiti "essenziali" per il calcolo e l'erogazione di una anticipazione, nella misura del 40% dell'ammontare della CIGD spettante ai lavoratori, con le modalità che saranno indicate dall'INPS.

Il saldo sarà erogato con l'invio dei dati definitivi da parte dell'impresa all'INPS, fatta salva la possibilità per l'Istituto di attivarsi per il recupero delle somme eventualmente anticipate e non effettivamente dovute.

4) PASSAGGIO DALLA CIGS ALLA CIGO - (NOVITA')

Il Decreto Rilancio conferma la previsione per le aziende che abbiano già in corso un trattamento di Cassa Integrazione Straordinaria (CIGS), di poter presentare domanda di CIGO per "emergenza Covid-19 nazionale" per un periodo non superiore ad un massimo di n. 18 settimane (comprehensive delle n. 9 settimane previste dal Decreto Cura Italia), nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 agosto 2020.

Il trattamento di CIGS verrà, pertanto, sospeso con provvedimento del competente Ministero, e riprenderà a decorrere dal termine del periodo di CIGO.

5) PASSAGGIO DALL'ASSEGNO DI SOLIDARIETÀ ALL'ASSEGNO ORDINARIO - (NOVITA')

Il Decreto Rilancio conferma la previsione per le aziende iscritte al Fondo di Integrazione Salariale (FIS) che abbiano già in corso il trattamento di Assegno di Solidarietà, di poter presentare domanda di CIGO per "emergenza Covid-19 nazionale" per un periodo non superiore ad un massimo di n.18 settimane (comprehensive delle n. 9 settimane previste dal Decreto Cura Italia), nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 agosto 2020.

Il trattamento di Assegno di Solidarietà verrà, pertanto, sospeso e riprenderà a decorrere dal termine del periodo di Assegno Ordinario.

6) INDENNITA' LAVORATORI AUTONOMI - (NOVITA')

INDENNITA' COVID 19

L'indennità di € 600, non soggetta ad imposizione fiscale, viene confermata anche per il mese di aprile.

DESTINARI ED AMMONTARE

- Ai liberi professionisti titolari di Partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto iscritti alla gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito comprovate perdite (riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020 rispetto a quello del secondo bimestre 2019), è riconosciuta una indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro.

- Ai lavoratori titolari di rapporti di Co.Co.Co. iscritti alla gestione separata INPS non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, aventi specifici requisiti, è riconosciuta un'indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro.

- Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Assicurazione generale obbligatoria (AGO) già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell'indennità pari a 600 euro viene erogata un'indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020.

- Ai lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell'indennità pari a 600 euro viene erogata un'indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nei medesimi settori a determinate condizioni.

- Ai lavoratori del settore agricolo già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui all'articolo 30 del decreto-legge 18 marzo del 2020, n. 18, pari a 600 euro, è erogata per il mese di aprile 2020 un'indennità di importo pari a 500 euro.

- Ai lavoratori iscritti al FPLS (Fondo lavoratori dello spettacolo) aventi determinati requisiti è erogata una indennità di 600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020, sempre che non siano titolari di rapporto di lavoro dipendente o titolari di pensione alla data di entrata in vigore della norma.

Le citate categorie non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria e devono essere iscritte alla gestione separata Inps L.335/1995. Per i soggetti già beneficiari dell'indennità per il mese di marzo 2020, la stessa verrà erogata in automatico anche per il mese di aprile.

IMPORTANTE

Le indennità di cui sopra non sono tra esse cumulabili e non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza.

In tale ipotesi, solo nel caso in cui l'ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a quello dell'indennità, si procede ad integrare il beneficio del reddito di cittadinanza fino all'ammontare della stessa indennità dovuto in ciascuna mensilità.

INDENNITÀ LAVORATORI AGRICOLI

A tale indennità possono accedere gli operai agricoli a tempo determinato e le altre categorie di lavoratori iscritti negli elenchi annuali purché possano fare valere nell'anno 2019 almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo dipendente OPPURE non siano titolari di pensione.

COME FARE DOMANDA

I potenziali destinatari delle suddette indennità, al fine di ricevere la prestazione di interesse, dovranno presentare in via telematica all'INPS la domanda utilizzando i consueti canali telematici.

Per i soggetti già beneficiari dell'indennità per il mese di marzo 2020, la medesima verrà erogata in automatico anche per il mese di aprile.

7) ISTITUTI NORMATIVI E CONTRATTUALI

SMART-WORKING SEMPLIFICATO (IN CASO DI ATTIVITA' REALIZZABILE ANCHE A DISTANZA ED IN REMOTO) - (NOVITA')

Per le attività realizzabili da remoto o a distanza, l'azienda può, in tutto il territorio nazionale attivare automaticamente la modalità di lavoro agile (c.d. smart-working) ai propri dipendenti, anche in assenza di un accordo individuale e con una procedura semplificata.

Per i lavoratori con figli di età fino a 14 anni, in caso di richiesta di effettuazione dell'attività in regime di smart working, sarà obbligatorio per l'azienda accogliere tale istanza per favorire la gestione della vita familiare e l'assistenza al minore.

CONGEDO PARENTALE E INDENNITÀ - (NOVITA')

I genitori lavoratori dipendenti del settore privato e quelli iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, possono fruire, per l'anno 2020 a decorrere dal 5 marzo e sino al 31 luglio, per i figli di età non superiore a 12 anni, di un congedo per un periodo continuativo o frazionato ulteriore di 15 giorni e, pertanto, per un massimo complessivo di 30 giorni, con il riconoscimento di una indennità pari al 50% della retribuzione o di 1/365 del reddito calcolato sulla retribuzione utile alla determinazione dell'indennità di maternità per la gestione separata. Tali periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

Identica indennità è prevista per i genitori Lavoratori Autonomi iscritti all'INPS ed è pari al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita per legge.

La fruizione del congedo è alternativa tra i genitori ed non spetta se nel nucleo familiare l'altro genitore è beneficiario di strumenti di sostegno al reddito o risulta disoccupato o non lavoratore.

Il limite di età non si applica in riferimento ai figli con disabilità grave.

In alternativa, è possibile optare per uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting, iscrizione a centri estivi, servizi integrativi per l'infanzia nel limite massimo complessivo di 1.200 euro, mediante il "libretto famiglia".

I genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli sino ai 16 anni di età, hanno diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto per l'azienda di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

PERMESSI LEGGE 104/92 - (NOVITA')

Il numero dei giorni di permesso mensile retribuito di cui all'art. 33 della 104/1992 è incrementato di ulteriori 12 giornate per i mesi di maggio 2020 e giugno 2020.

Le modalità di richiesta e fruizione, salvo diverse indicazioni INPS, saranno le medesime stabilite nel Decreto Cura Italia.

TEMPO DETERMINATO - (NOVITA')

In deroga alla vigente disciplina, per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all'emergenza epidemiologica da Covid-19, è possibile rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro a tempo determinato in essere anche in assenza delle condizioni previste dalle norme vigenti (durata e causale).